

Publicazione sito istituzionale sezione “Società Trasparente”

Spettabile Azienda

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Legge 124/2017 – Aggiornamenti in merito agli obblighi di pubblicazione a carico di soggetti beneficiari di contributi pubblici.

Si ritiene utile suggerire, che la S.V. prenda attenta visione di quanto disposto dall'art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/2017 che prevede l'obbligo di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.

In particolare si evidenzia che l'articolo 35 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha ridisciplinato gli obblighi di pubblicazione contenuti nel predetto articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124 del 2017 e in particolare:

1. circoscrive espressamente l'obbligo di pubblicazione ai vantaggi economici che non hanno carattere generale e natura corrispettiva o retributiva o risarcitoria erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati dall'articolo 2 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013;
2. specifica che gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) valgono anche per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri;
3. estende a tutti i soggetti obbligati le sanzioni per la mancata pubblicazione;
4. sposta al 30 giugno di ogni anno il termine per pubblicare, nei siti internet o portali digitali, le informazioni relative ai vantaggi ricevuti;
5. modifica i profili sanzionatori (a partire dal 1° gennaio 2020 sanzione pari all' 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000 in aggiunta ad una sanzione accessoria consistente nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di inottemperanza agli
6. obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria decorsi 90 giorni è prevista l'applicazione di una sanzione consistente nella restituzione integrale del beneficio al soggetto erogante);
7. impone espressamente alle amministrazioni pubbliche erogatrici del beneficio o alle amministrazioni vigilanti o competenti in materia il compito di irrogare le suddette sanzioni;
8. mantiene il regime di semplificazione (già previsto dall'articolo 3 quater, comma 2 del decreto legge 135 del 2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno

e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”) in materia di aiuti di Stato e aiuti de minimis per i quali l'obbligo di pubblicazione si intende assolto dal beneficiario che dia atto, nella nota integrativa al bilancio o nel proprio sito internet/portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, dell'avvenuta registrazione del beneficio economico nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte dei soggetti che concedono o gestiscono dette tipologie di aiuto.

Come precisato nella precedente nota prot. n. 59561208 d.d. 04/03/2019 si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 125-sexies, della legge 4 agosto 2017, n. 124, alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri è imposto anche di pubblicare trimestralmente, nei propri siti internet/portali digitali, l'elenco dei soggetti cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di assistenza, integrazione e protezione sociale.

Va inoltre considerato quanto indicato dalla Legge di conversione del “Decreto Semplificazioni” (D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019), che pare, ad una prima lettura, disporre che per gli aiuti di Stato e per quelli *de minimis* contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, la relativa registrazione sostituirebbe l'obbligo informativo di bilancio, fermo restando l'obbligo di dichiarare in Nota Integrativa l'esistenza degli aiuti di Stato oggetto di pubblicazione nel predetto Registro.

Si ritiene che per comprendere meglio la questione di cui trattasi sia di supporto la lettura della **Circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro**.

È bene sottolineare, nell'interesse di codesta spettabile Azienda, che in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicità, la norma prevede l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni e corrispettivi erogati dagli enti pubblici.

In conclusione, si ritiene di sottolineare che la presente comunicazione deve intendersi come mero supporto informativo in merito alla citata novità normativa, e può non essere esaustiva di ogni indicazione sul tema in parola. Del che, per effetto della presente nota di cortesia, in nessun caso la Scrivente potrà essere ritenuta responsabile di un'interpretazione erronea della nuova normativa di cui trattasi.

Si ritiene di suggerire dunque che codesta Azienda proceda ad un approfondimento precipuo di quanto occorre per l'applicazione della normativa sopra ricordata.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Sergio Anzelini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Società in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).